



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 185 DEL 23 GIUGNO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato:

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 316/A inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della L.N.D. e di Società di Puro Settore Giovanile.

CIRCOLARE N. 10 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Modifiche alla disciplina IRAP – Legge di Stabilità 2015.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO AMATORIALE CALCIOOTTO FEMMINILE

3° RAGGRUPPAMENTO

Gara di ritorno (ratifica accordi intercorsi)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015 - ore 18.30 - CAMPO CARIATI MARINA – VIA SAN PAOLO

CARIATI

- SPORTING CLUB CORIGLIANO

4. RISULTATI GARE

TORNEO AMATORIALE CALCIOOTTO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

3° RAGGRUPPAMENTO – Gara andata

SPORTING CLUB CORIGLIANO	- CARIATI	14 - 0
--------------------------	-----------	--------

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

2° RAGGRUPPAMENTO – Gara ritorno

CIRCOLO RICR. SQUILLACE	- G.I.A.RE. SRL	0 - 3
-------------------------	-----------------	-------

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale,

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 149/A del 18 febbraio 2015, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

3590	ATESSA CALCIO	914081	REAL PORTANUOVA LABORTEC
31870	MONTI VELINO	914124	FOOTBALL 2004
59533	CIVITAQUANA	914276	NUOVA L. AQUILA 99
61267	BUCCHIANICO	914308	REAL CEPAGATTI AI 2004
61849	COLLI INNAMORATI	915796	CASEMOLINO CALCIO
69565	SCURCOLA MARSICANA	916082	POGGIO PICENZE
76207	ATLETICO ROSETO	917435	RANGERS CELANO 2006
82104	ROCCA SANTA MARIA	917600	NUOVO PESCHETO C5
204778	NATADI	917789	VIGOR GUARDIAGRELE C5
600006	PAGANICA CALCIO S.R.L.	919020	CITTA S.ANGELO
600166	CAPOROSSO	919269	HISTONIUM CALCIO
600271	CALCIO A 5 LANCIANO	919344	CESOLINO AVEZZANO
600286	NETTUNO	919454	LAVALLE C5
600316	VIS GIULIANOVA C 5	919541	CASTELLAFIUME
600336	GRANCIA MORINO	919547	SPORTING LISCIA
600510	8000 CALCIO	920520	REAL VALSINELLO
600618	SANTOS PERANO	920770	REAL CASTELLO C5
600624	HAWK 2000	920826	FONTAMARA PESCIANA
600661	SPAZIOAMBIENTE	921024	VIS TEATINA
600682	FRESAGRAN DINARIA 2001	921298	ARI CALCIO
600712	SCONTRONE E VILLA A.S.D.	921442	SANGRO AVENTINO
600732	COPBITO CALCIO 2002		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 2.7.2009	C.U. n. 9 del 3.09.2009
C.U. n. 2 del 9.07.2009	C.U. n. 10 del 10.09.2009
C.U. n. 3 del 16.07.2009	C.U. n. 11 del 17.9.2009
C.U. n. 6 del 6.08.2009	C.U. n. 28 del 3.12.2009
C.U. n. 7 del 20.08.2009	C.U. n. 31 del 17.12.2009
C.U. n. 8 del 27.08.2009	C.U. n. 50 del 11.03.2010

C.R. BASILICATA

61097	BODISA 73	916756	CRACO
70726	LIBERTAS RIGAMONTI	917757	AURORA SAVOIA
77737	SAN CATALDO	918090	CRAL LA LOCOMOTIVA
690052	SPORTING GENZANO	918973	ROCCANOVESE
690104	PISTICCI CIRCOLO SETAC	919220	SAN GIOVANNI
690118	SPORTING MONTALBANO	919411	TRECCHINA
690155	VIGOR MATERA C 5	919477	SAN GIORGIO
690310	GUARDIA PERTICARA	919596	REAL SOCCER GENZANO
690311	TEAM APULIA C5	919834	DEPORTIVO ALIANO
690326	FORZA MATERA	920153	TRIVIGNO CALCIO
690429	MASCHITO 2002	920154	CASTELDORIA LAGOPESOLE
690442	NUOVA LAVANGONE S.C.	920160	AZZURRA
690448	UGGIANO	920276	PENTACALCIO
690461	TRAMUTOLESE	920277	DESAL
690462	CALVELLO 2003	921613	HOLIDAY GAMBIOLI CALCIOA5
912641	REAL AGROMONTE	922090	F.E.P.A.S. NOEPOLI
914082	REAL LAVELLO C5	930188	SILENZIOSI
916484	GAMESA BRINDISI F.C.	930287	PALMAS C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.12 del 28.08.2009	C.U. n.14 del 4/09/2009
--------------------------	-------------------------

C.U. n. 18 del 11.09.2009
 C.U. n. 22 del 23.09.2009
 C.U. n. 25 del 30.09.2009
 C.U. n. 31 del 21.10.2009
 C.U. n. 32 del 23.10.2009
 C.U. n. 38 del 4.11.2009

C.U. n. 40 del 6.11.2009
 C.U. n. 44 del 20.11.2009
 C.U. N. 45 del 25.11.2009
 C.U. N. 46 del 27.11.2009
 C.U. n. 49 del 7.12.2009
 C.U. n. 80 del 25.02.2010

C.R. CALABRIA

25190 LA SPORTIVA CARIATESE
 62783 SPORTING CLUB 1917
 71148 S.PIETRO A MAIDA
 77773 CORIGLIANO
 81755 BAR AMARANTO
 610138 VERBICARO
 610210 ARTEMISIA
 610226 NUOVA S.NICOLA ARCELLA
 610283 LATTARICO
 610358 NUOVA DIAMANTE CIRELLA
 610559 S. UMILE B. MONGRASSANO
 610595 NUOVA MOLOCHIESE
 610632 U.D.V. ARGENTANESE
 610647 REAL AMENDOLARA
 610651 LAPPANO
 610666 MIGLIERINA FEMMINILE
 610681 SAN LEONARDO FUTSAL CZ
 610695 DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5
 610725 ROVITO 2003
 610733 PENTONE
 610741 SETTINGIANO
 910744 MANCHESTER CASTROVILLARI
 913293 ATLETICO ROSSANESE C5
 914518 LUZZI CALCIO A CINQUE
 914640 PORTIGLIOLESE
 914660 CENTRO STORICO SCALEA

915046 SAN ROCCO BOCCHIGLIERO
 915063 NICASTRELLO
 917800 STALETTI A.S.D.
 917827 LONGOBARDA CATANZARO LIDO
 918066 FALENA CALCIO CLUB
 918189 DASA
 918190 KONIA CALCIO A 5
 918220 STRONGOLI
 918311 CENTRO POL. S.BRUNO
 919729 FUTSAL VALENTIA
 919857 COSTA DEGLI DEI ZAMBRONE
 920032 CHORIO
 920146 REAL AUSONIA
 920772 NUOVA CATANZARO NEL CUORE
 921401 NEW TEAM LAMEZIA
 921445 PROMETEO CALCIO A CINQUE
 921642 POLIA
 921747 APOLLINARA
 921758 PELLARESE 08 CALCIO A 5
 921819 CIRCOLO S.MARCO SQUILLACE
 921850 LONGOBARDI CALCIO
 921875 VIRTUS CINQUEFRONDI
 931463 ATLETICO LIDO REGGIO CAL.
 931678 REAL STADIO CATANZARO
 931788 REAL S.NICO CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 30.07.2009
 C.U. n. 12 del 4.08.2009
 C.U. n. 13 del 6.08.2009
 C.U. n. 36 del 1.10.2009
 C.U. n. 39 del 9.10.2009
 C.U. n. 44 del 19.10.2009

C.U. n. 46 del 22.10.2009
 C.U. n. 51 del 29.10.2009
 C.U. n. 56 del 5.11.2009
 C.U. n.142 del 29.04.2010
 C.U. n.160 del 10.06.2010

C.R. CAMPANIA

46110 S.CASTRESE
 52980 PIEDIMONTE
 68071 SAVOIA 1908 SSDRL
 69969 S.ANGELO A CUPOLO
 70904 COSMOS
 74336 NUOVA BOYS MARANO
 75236 IRPINIA TEORA
 76884 CALORESE
 76902 HYRIA MARZANO
 78415 ANTICA SALERNO
 79764 AFRAGOLA S.R.L.
 80225 DOMICELLA
 80988 ELITORRES GESUALDO
 81335 VIRTUS GIFFONI
 81338 REAL TORRE
 81637 POMILIA VL

82331 SPORTING CLUB MACCARONE
 206707 DREAM TEAM PARTENOPE
 620225 GOLDEN CAIAZZO PIANA
 620257 NUOVA COLLIANO
 620305 CAMPANIA FELIX
 620311 PIGNATARO CALCIO
 620365 REAL PARTENOPE
 620422 NOVA GAUDIANA CALCIO
 620450 RENASCOR
 620509 REAL SAN GIORGIO
 620512 BISACCIA
 620530 REAL CORBARA
 620708 SKIPPERSPORT VICO EQUENSE
 620739 VIRTUS METELLIANA
 620755 CERRETESE
 620793 PROFESSIONAL FUTSAL

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

911750	NUOVA S.FRANCESCO D'ASSISI	918241	INTERAMNIA
912047	VILLA FABIO CALCIO	919363	MUMBO JUMBO
912275	MIRCO DI PASQUALE	920308	MEMI SPORT S.ONOFRIO
912871	TORRESE CALCIO	921105	REAL TRASACCO
914231	ISIDORIANA	921504	MARACANA
916063	BEATO NUNZIO SULPRIZIO	921835	SAN MICHELE F.C.
917871	UDESIA CALCIO ABRUZZO		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 71 del 25.06.2009

C.R. BASILICATA

73382	REAL SENISE	920161	LANCELOTTO
690474	GIOVANILE SACRO CUORE	920181	OLYMPIQUE BRIENZA
912383	MEPHITIS VAGLIO	921622	LIBERTAS VAL D AGRI
913674	CITY SPORT	922144	SPORTING TITO
915089	PLAY OFF VENOSA	922146	REAL VENOSA
918257	ATLAS 5	922215	ATLETICO POLLINO
918303	VIGOR VIETRI 2006	922217	GRUMENTO
918510	OLIMPIA POTENZA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 2 del 22.07.2009

C.U. n.44 del 20.11.2009

C.R. CALABRIA

62542	S.ROCCO	916494	BOYS SIDERNO P. PANCARO
70455	S.MARIA CATANZARO S.P.A.	916564	FREE TIME
205009	STELLA AZZURRA	916565	NEW GENERATION MILETO C.
610139	PRO MARTELLETTA A.S.D.	916952	CALCIO REGGIO
610603	FRANCAVILLA ANGITOLA	916997	SILA IN FIORE
910530	S.PIO X	918402	FELTON
911912	PIETRO MANCINI TORRE ALTA	918691	REAL JUNIOR
912145	BARTOLOMEO GARELLI	919611	DAVOLI UNITED
912538	NUOVA POL.ABATEMARCO 2001	919846	OLIMPIA 2000
912696	MOSORROFA	920034	NUOVA SANLEONARDESE
912869	GIOVENTU PARAVATESE	920073	PRINCIPATESE
913143	DEPORTIVO SAN SPERATO	920280	DINAMI SAN PIETRO CARIDA
913728	VIRGO FIDELIS	920346	DAVIDE CHIAPPETTA
914604	SPORTING CENTER	921677	REAL DIPIGNANO
914772	PASQUALE MAIDA	921770	ASPILA SPORT
915000	SPORTING ACRI	922164	MIRABELLA
915212	ALBERTO GATTO 2000	922165	RICREATIVO CALCIO BOKALE
915284	STELLA SIRIO AMARANTO	922189	GIOVANILE CIRO A.S.D.
916489	GIOVENTU SIBERENE		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 53 del 26.06.2009 (SGS)

C.R. CAMPANIA

920364	NICO FRIGNANO CALCIO
--------	----------------------



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2015

Oggetto: Modifiche alla disciplina IRAP – Legge di Stabilità 2015

Con la precedente Circolare FIGC-UST n. 4-2015 del 3 febbraio u.s., concernente la Legge di Stabilità 2015, sono state fornite le prime indicazioni in relazione alle disposizioni emanate, tra l'altro, in materia di IRAP, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al punto 1.2 della predetta Circolare sono state illustrate le modifiche recate alla disciplina IRAP sul costo del lavoro ed, in particolare, quella che riconosce la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.

Sulla specifica materia si è, ora, espressa l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 22/E del 9 giugno u.s., fornendo risposte ad alcune questioni interpretative sollevate da rappresentanti delle associazioni di categoria. Si riportano, di seguito, alcune di quelle che più possono interessare i destinatari della presente Circolare.

Contratti a tempo determinato

E' stato chiesto se sia possibile considerare, ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'IRAP, anche i rapporti di lavoro a "termine" in ragione del tipo di attività svolta (lavorazioni stagionali) o di preclusioni legali/regolamentari (**es. calciatori con contratto di durata massima quinquennale**).

Al riguardo, l'Agenzia ritiene, stante la *ratio* della norma, finalizzata ad incentivare gli impieghi a tempo indeterminato, di dover escludere che i rapporti di lavoro regolati a tempo determinato in funzione del tipo di attività svolta ovvero della normativa di settore diano diritto all'applicazione della nuova misura concernente la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato.



A tal proposito, l'Agenzia segnala che la disposizione recata dal medesimo comma 4-*octies*, nella formulazione originaria, prevedeva l'estensione della deducibilità integrale del costo del lavoro anche per ogni lavoratore agricolo impiegato a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative e con contratto di durata triennale e che la previsione, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, è stata tuttavia successivamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 2015, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Dalla risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, si deduce che in sede interpretativa non può giungersi a conclusioni diverse, cosicché tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, quali si configurano, tra gli altri, quelli dei calciatori professionisti, **non possono fruire della deducibilità ai fini IRAP di cui alla disposizione modificativa dell'IRAP recata dalla Legge di Stabilità 2015.**

TFR - accantonamenti e fondi

In ordine al quesito posto in ordine a come debbano essere considerate, ai fini della deducibilità, le quote di TFR maturate a partire dal 2015 e la rivalutazione di quelle accantonate negli esercizi precedenti (fino al 2014) nonché gli accantonamenti per oneri futuri relativi al personale dipendente, costituiti a partire dal 2015, l'Agenzia delle entrate ha precisato che *"le quote di TFR maturate a partire dal 2015 (primo periodo di applicazione della norma per gli esercizi coincidenti con l'anno solare), compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014, rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili ai sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro"*.

Per quanto, invece, concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, l'Agenzia ritiene che gli stessi, costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall'IRAP, non possano rientrare nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione. L'Agenzia, conclude, al riguardo, che tali oneri assumeranno rilevanza al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto del relativo stanziamento in bilancio in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla base imponibile IRAP a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

I fondi relativi a oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in esercizi antecedenti l'entrata in vigore della norma in argomento, che sulla base della disciplina IRAP non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, assumono rilievo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, nel caso in cui si realizzi l'evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio. Tali oneri rientrano, pertanto, nel calcolo del costo del personale deducibile ai sensi del nuovo comma 4-*octies* del decreto IRAP, ancorché non imputati a conto economico in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati.



Se i suddetti accantonamenti hanno concorso alla determinazione dell'IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, si renderà necessario procedere alla rideterminazione dell'eventuale IRAP dedotta negli esercizi precedenti relativamente agli stessi. In particolare, afferma l'Agenzia delle entrate, *"l'imposta dedotta dovrà essere recuperata mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell'articolo 88 del TUIR nell'esercizio di sostenimento della spesa afferente all'accantonamento a suo tempo operato. A tal fine gli utilizzi andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che hanno generato IRAP deducibile, partendo da quelli di data più remota"*.

Credito 10%

E' stato chiesto all'Agenzia delle entrate se per usufruire del credito di imposta pari al 10% dell'IRAP lorda indicata in dichiarazione attribuito ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è necessario che il contribuente non abbia dipendenti in ogni giorno del periodo d'imposta oppure, in presenza di lavoratori subordinati solo per una parte dell'anno, il credito spetta in misura ragguagliata ai giorni di assenza di personale dipendente.

Al riguardo l'Agenzia ritiene che il beneficio spetti solo in favore dei soggetti che non si avvalgono, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (a tempo determinato/indeterminato). Ritiene, poi, l'Agenzia che per effetto della condizione posta dalla norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell'anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze